



## CITTÀ DI BORGO SAN DALMAZZO

Provincia di Cuneo

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

### CONVENZIONE PER LA “MANUTENZIONE DELLE AREE BOSCHIVE ALL’INTERNO DEL PARCO GRANDIS – BENE COMUNE” AFFIDATO ALL’ENTE DEL TERZO SETTORE DENOMINATO \_\_\_\_

L’anno 2025, il mese di \_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_ in Borgo San Dalmazzo

tra

Il Comune di Borgo San Dalmazzo, che in seguito sarà denominato “Comune”, rappresentato dal Responsabile del Servizio \_\_\_\_, nato a \_\_\_\_ il \_\_\_\_, per la carica domiciliato presso la sede comunale, in Via Roma 74 a Borgo San Dalmazzo (CN), che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune medesimo

e

L’ente del Terzo settore denominato \_\_\_\_, che in seguito sarà denominato “Associazione”, rappresentato dal signor \_\_\_\_, nato a \_\_\_\_ il \_\_\_\_, in qualità di Presidente dell’associazione medesima, iscritta nel Registro delle APS al numero \_\_\_\_, dalla data del \_\_\_\_, atto costitutivo del \_\_\_\_ a \_\_\_\_, numero \_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_

Premesso che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell’operato dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- nel nostro ordinamento costituzionale la libertà di associazione è considerata espressione della personalità dell’uomo e, come tale, è inclusa nei diritti e nelle libertà fondamentali che devono essere valorizzate, come sancito dall’art. 18 della Costituzione;
- il d.lgs. 03/07/2017, n. 117 e ss.mm.ii. “Codice del Terzo Settore” riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e la pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- l’articolo 55 del Codice del Terzo Settore prevede “In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all’articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”;
- l’articolo 56 del Codice del Terzo Settore stabilisce quanto segue:
  - le amministrazioni pubbliche, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
  - dette convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate;

- l'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari;
- le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge.

Considerato che:

- dal giorno \_\_\_ al giorno \_\_\_, è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Borgo San Dalmazzo, nella sezione "Amministrazione trasparente" apposito atto di indizione del procedimento in argomento specifico avviso pubblico, approvato con determinazione n. \_\_\_ in data \_\_\_, per raccogliere domande di partecipazione, da parte di organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione in oggetto;
- svolta la procedura comparativa delle progettualità presentate, è stata selezionata l'Associazione non lucrativa denominata \_\_\_, con la quale si è concordato il progetto definitivo, frutto della co-progettazione, approvato con determinazione n. \_\_\_ in data \_\_\_;
- l'Associazione è iscritta da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore della Regione \_\_\_, precisamente dal \_\_\_;
- lo schema della presente convenzione è stato approvato con il medesimo atto amministrativo di approvazione dell'avviso di indizione del procedimento comparativo.

Tutto ciò richiamato e premesso, Comune ed Associazione convengono e stipulano quanto segue:

### **Articolo 1**

Comune ed Associazione approvano i richiami e le premesse, quali parti integranti e sostanziali della presente convenzione.

### **Articolo 2 – Durata del rapporto convenzionale**

Il Comune si avvale dell'Associazione, per le attività descritte all'articolo seguente, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e sino al 31/12/2030.

Comune ed Associazione escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della presente.

### **Articolo 3 – Contenuto e modalità dell'intervento**

Il Comune affida all'Associazione la manutenzione delle aree boschive all'interno del Parco Grandis, consistente nella sistemazione ambientale (sfalci), taglio di rami e ramaglie, al fine di consentire la piena ed agevole fruibilità del Parco Grandis, da parte della cittadinanza.

Le aree di proprietà comunale sono individuate a catasto al foglio 22 particelle:

- n. 349 di superficie pari a m<sup>2</sup> 2.941;
- n. 348 di superficie m<sup>2</sup> 2.895;
- n. 347 di superficie m<sup>2</sup> 3.282;
- n. 804 di superficie m<sup>2</sup> 4.486;
- n. 807 di superficie m<sup>2</sup> 459.

L'accesso all'area presenta un arco in pietra, che consente il transito soltanto a mezzi di dimensioni medie, tipo Ape Car.

L'area è situata sulla collina di Monserrato e presenta una pendenza notevole sull'80% della superficie oggetto degli interventi in convenzione.

Le modalità dell'intervento volontario sono le seguenti:

- devono essere garantiti un numero minimo di 4 (quattro) interventi annuali e sino ad un massimo di 6 (sei) interventi;

- ciascun intervento deve prevedere il taglio dell'erba (sfalcio), con successivo conferimento negli appositi cassonetti o presso l'area ecologica, ed il taglio di rami e ramaglie, escluso l'abbattimento di piante.

L'Associazione si impegna affinché le attività affidate siano rese con continuità e si impegna a dare immediata comunicazione al Comune delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Gli interventi delle squadre di volontari devono avvenire sotto la direzione ed il coordinamento unitario di un rappresentante del sodalizio preposto, il nominativo del quale deve essere comunicato al Comune, al fine di garantire un rapporto costante e diretto con il Servizio Tecnico LL.PP. comunale.

#### **Articolo 4 – Mezzi ed attrezzature**

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'Associazione dovrà utilizzare esclusivamente i propri mezzi ed attrezzature.

L'Associazione è responsabile del corretto utilizzo dei mezzi e delle attrezzature ed il Coordinatore è tenuto a verificare con adeguata frequenza il corretto uso dei mezzi e delle attrezzature da parte dei volontari

#### **Articolo 5 – Volontari utilizzati**

Per l'esecuzione delle attività convenzionate, l'Associazione mette a disposizione i propri volontari.

L'Associazione si impegna ad utilizzare esclusivamente i volontari i cui nominativi verranno formalmente comunicati al Comune e si impegna a comunicare eventuali sostituzioni dei volontari.

L'Associazione si impegna a dotare i volontari di cartellino di riconoscimento che dovrà essere obbligatoriamente esposto dai volontari stessi durante lo svolgimento dell'attività.

Nell'espletamento delle proprie mansioni i volontari dell'Associazione dovranno tenere un comportamento serio, corretto e dignitoso, tale da non danneggiare l'immagine del Comune nei confronti della cittadinanza. Nel caso in cui il Comune riscontri una violazione delle norme comportamentali sopracitate, contesterà ogni singola mancanza all'Associazione, esigendo la tutela ed il rispetto della propria immagine, mediante l'adozione dei necessari relativi provvedimenti.

L'Associazione garantisce che gli operatori, inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione, hanno capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, valutata anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento ricevuti.

L'Associazione provvede all'adeguata informazione, formazione, addestramento e aggiornamento dei volontari addetti alle attività, in materia di sicurezza e di igiene del lavoro ai sensi degli articoli n. 36 e n. 37 del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. Gli obblighi formativi si estendono alla prevenzione incendi ed al primo soccorso, comprovati da appositi attestati, ed adeguati al tipo di attività espletata.

L'Associazione dovrà adottare in ogni caso ogni controllo atto a prevenire infrazioni e ad assicurare l'incolumità del personale addetto, manlevando il Comune da ogni conseguenza.

L'Associazione garantisce la riqualificazione e l'aggiornamento dei volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

#### **Articolo 6 – Possesso dei requisiti da parte dell'Associazione**

L'Associazione, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara di essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, di dimostrare adeguata attitudine, in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

#### **Articolo 7 – Coordinamento dei volontari**

Il coordinamento dei volontari è di competenza e responsabilità esclusiva dell'Associazione, che è tenuta a nominare un Coordinatore ed a comunicarne il nominativo al Comune, prima dell'inizio delle attività.

L'Associazione in ogni caso, adotta ogni controllo atto a prevenire infrazioni e ad assicurare l'incolumità del personale addetto, tenendo sollevato il Comune da ogni eventuale conseguenza, anche con riferimento al d.lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii.

#### **Articolo 8 – Assicurazione dei volontari**

L'Associazione provvederà a garantire la copertura assicurativa di ciascun volontario impegnato nell'attività di cura del verde pubblico e garantisce che i volontari, prima dell'inizio dell'attività, siano coperti da Assicurazione per Infortuni e Malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e da Assicurazione per Responsabilità civile verso

terzi.

### **Articolo 9 – Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro**

Il Presidente dell'Associazione rappresenta il datore di lavoro dei volontari per quanto riguarda la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ai sensi del d.lgs. 09 aprile 2008 n. 81.

L'Associazione assicura che i volontari ricevano formazione, informazione e addestramento in relazione alle attività da loro svolte

Il Comune è tenuto a fornire all'Associazione dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nelle aree verdi affidate all'Associazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Il Comune è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra l'attività affidata all'Associazione e altre attività affidate dal Comune che si svolgano nelle aree verdi affidate all'Associazione.

Il Comune è tenuto inoltre a comunicare immediatamente all'Associazione ogni evento che possa incidere sull'attività affidata all'Associazione.

### **Articolo 10 – Verifica delle prestazioni e controllo della loro qualità**

Il Comune avrà il compito di verificare che:

- sia nominato il Coordinatore, come descritto all'articolo 7;
- i volontari che svolgono l'attività siano stati assicurati dall'Associazione;
- i volontari, durante lo svolgimento delle attività, siano dotati di cartellino di riconoscimento;
- i volontari, durante lo svolgimento dell'attività di cura del verde, rispettino i diritti e la dignità dei fruitori delle aree verdi affidate all'Associazione;
- le attività vengano svolte con la frequenza e con la cura necessaria per garantire un'adeguata fruizione e decoro dell'area;
- le attività affidate vengano svolte nel rispetto delle specifiche tecniche concordate.

Le suddette verifiche verranno svolte dal Comune almeno due volte l'anno, alla presenza del Coordinatore.

### **Articolo 11 – Rimborso spese**

Il Comune riconosce all'Associazione esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, in particolare:

- le spese sostenute annualmente per la copertura assicurativa dei volontari impegnati nella cura del verde nell'area comunale;
- le spese sostenute annualmente per l'acquisto del carburante necessario per i mezzi utilizzati per la cura del verde.

L'ammontare presunto annuo massimo del rimborso spese è pari a € 6.500,00.

Il rimborso spese, oltre all'IVA se dovuta, sarà determinato su base annua e verrà erogato in due rate, a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica:

1. la prima, pari al 50% del valore presunto del rimborso annuo, entro 30 giorni dalla stipula della convenzione, per il primo anno, ed entro il 30 giugno dei successivi anni;
2. la seconda, che costituirà il saldo, verrà erogata possibilmente entro il 31 dicembre di ciascun anno, previa presentazione e verifica della documentazione giustificativa delle spese effettivamente sostenute.

L'Associazione, se soggetta a regime IVA, dovrà emettere fattura elettronica.

È esclusa qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

### **Articolo 12 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

La presente convenzione è soggetta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Associazione deve comunicare alla stazione appaltante:

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente convenzione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'Associazione si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La convenzione è sottoposta alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto.

### **Articolo 13 – Risoluzione del rapporto**

Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo avviso, da inviarsi a mezzo PEC all'indirizzo indicato dall'Associazione, per provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Associazione stessa fino al ricevimento dell'avviso.

Il Comune si riserva la possibilità di chiedere il risarcimento per ogni eventuale danno subito in conseguenza del comportamento inadempiente dell'Associazione.

L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, da inviarsi all'indirizzo PEC: [protocollo.borgosandalmazzo@legalmail.it](mailto:protocollo.borgosandalmazzo@legalmail.it), per provata inadempienza da parte del Comune di impegni previsti nei precedenti articoli.